



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

Istituto Comprensivo "Via Paribeni 10"

Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA) ☎ 06/9090078 e 06/9092689

✉ rmic8cb00b@pec.istruzione.it - ✉ rmic8cb00b@istruzione.it

Sito istituzionale: www.icparibenimentana.edu.it

Codice Meccanografico RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584

**Delibera n. 13/22_23 del Consiglio d'Istituto del 14 febbraio 2023
Istituzione e regolamentazione Fondo di Solidarietà**

VISTI

- ✓ il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con D. Lgs. 297/1994;
- ✓ la Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- ✓ L'art 34 della Costituzione e la L. 296/2006 che prevedono l'istruzione obbligatoria e gratuita per almeno dieci anni, escludendo per ciò la possibilità che le istituzioni scolastiche abbiano una qualche capacità impositiva;
- ✓ l'articolo 5 del D.I. n.129/2018 nel quale si prevede che il Programma Annuale riporti finalità e voci di spesa cui vengono destinati i contributi volontari: "Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo";
- ✓ gli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale;
- ✓ la Delibera n. 4 del Consiglio d'Istituto del 28 dicembre 2022 con cui si è approvato il "Regolamento d'Istituto per i contributi volontari e le erogazioni liberali";

CONSIDERATO

- ✓ che il Consiglio di Istituto ha ritenuto di istituire e regolamentare un Fondo di Solidarietà destinato a facilitare la partecipazione degli alunni e delle alunne le cui famiglie si trovano in situazione di bisogno o di disagio alle attività scolastiche per le quali è prevista contribuzione a proprio carico;
- ✓ che il Consiglio di Istituto ritiene necessario aggiornare il "Regolamento d'Istituto per i contributi volontari e le erogazioni liberali" di cui alla Delibera n. 4 del CDI del 28 dicembre 2022 all'art. 5 prevedendo che il contributo volontario possa essere utilizzato oltre che per gli scopi indicati al citato articolo anche, per una quota, per un Fondo di solidarietà per sostenere spese finalizzate a facilitare la partecipazione degli alunni e delle alunne le cui famiglie si trovano in situazione di bisogno o di disagio alle attività scolastiche per le quali è prevista contribuzione a proprio carico;
- ✓ che la discussione tra i Consiglieri d'Istituto converge sulla regolamentazione secondo quanto indicato nel documento di istituzione e regolamentazione del Fondo di Solidarietà come allegato alla presente deliberazione;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA

all'unanimità di approvare il “Regolamento per l’Istituzione e la regolamentazione del Fondo di Solidarietà” come da documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE (supplente)

ELISABETTA MINNONI

LA PRESIDENTE

FABIOLA FRAVILI

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "Via Paribeni 10"

Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA) ☎ 06/9090078 e 06/9092689
www.icparibenimentana.edu.it – ✉ rmic8cb00b@pec.istruzione.it - ✉ rmic8cb00b@istruzione.it
Codice Meccanografico **RMIC8CB00B** - Codice Fiscale 97567390584

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Approvato con delibera del
Consiglio di Istituto n. 13 del 14/02/2023

Art. 1 - Finalità

Il Fondo di Solidarietà è destinato a facilitare la partecipazione degli alunni e delle alunne le cui famiglie si trovano in situazione di bisogno o di disagio alle attività scolastiche per le quali è prevista contribuzione a proprio carico.

Art. 2 – Principio ispiratore

L'istituzione del Fondo di Solidarietà si ispira alla Carta Costituzionale, che all'Art. 2 prevede: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Altresì, l'Art. 3 prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Art. 3 - Destinazione

Il Fondo di Solidarietà è destinato a:

- A. uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione, compresi i Campi Scuola e Viaggi d'istruzione all'estero;
- B. acquisto dei testi scolastici in assenza di analoghi contributi (es. contributi comunali);
- C. attività scolastiche per le quali è prevista contribuzione a carico delle famiglie e/o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 4 – Consistenza del Fondo di Solidarietà

La quota del Fondo Solidarietà viene fissata dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili e sulla base di quanto richiesto e utilizzato nell'anno scolastico precedente.

L'ammontare del Fondo di Solidarietà è, pertanto, variabile ed è legato a donazioni da parte di chiunque intenda farle esplicitandone la destinazione, oltre che da una quota parte (per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 definita in misura del 20%) del contributo volontario versato dalle famiglie; possono contribuire all'arricchimento del Fondo i liberi contributi individuali o di gruppo di docenti, personale ATA, studenti e genitori ed anche di persone, enti ed associazioni esterne.

Le somme non utilizzate confluiranno nello stesso Fondo relativo agli anni successivi incrementandolo.

Art. 5 - Modalità di accesso

Possono fruire del Fondo di Solidarietà gli alunni e le alunne iscritti/e all'Istituto e che lo frequentano regolarmente. La richiesta di utilizzo del Fondo deve essere presentata alla Dirigente Scolastica, utilizzando il modello allegati al Regolamento, dai genitore/tutori/affidatari dei suddetti studenti o dal/dalla Docente coordinatore/coordinatrice di classe relativamente a studenti con problematiche economiche-sociali segnalati in sede di Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione.

Art. 6 - Erogazione di contributi per uscite e viaggi di istruzione

- Non è previsto alcun contributo per uscite il cui costo complessivo non superi € 20,00;
- il contributo massimo non può superare il 70% del costo dell'uscita/viaggio;
- i genitori che intendono accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta corredata da certificazione ISEE, attestante il reddito del nucleo familiare o autocertificazione o, in alternativa, autodichiarazione della fascia di reddito, indicando quella di appartenenza. L'autocertificazione è resa nella consapevolezza delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci così come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000.
- La richiesta presentata dal/dalla docente coordinatore/coordinatrice di classe relativamente ad alunni/e con problematiche economiche-sociali deve essere motivata da relazione inerente gli elementi che inducono a richiedere il contributo.

Nel caso in cui sia presentata richiesta per più alunni/e (fratelli, sorelle) frequentanti, per ogni figlio il contributo massimo non può superare il 50 % del costo dell'uscita/viaggio.

La richiesta di contributo dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'approvazione del Piano delle uscite e dei viaggi di istruzione dell'anno di riferimento allo scopo di pianificare secondo i principi di equità, pari opportunità e trasparenza le erogazioni.

Per l'assegnazione dei contributi si procederà dalle fasce più basse sino ad esaurimento della quota del Fondo stanziato dal C.d.I.

In caso di insufficienza del Fondo, in relazione alle richieste presentate, il contributo sarà ripartito proporzionalmente alla tipologia di attività richieste tra coloro che sono inseriti in graduatoria.

Art. 7 - Importi erogabili

Gli importi erogabili vengono definiti dalla Dirigente Scolastica in base alle disponibilità dei fondi, agli importi richiesti e alle situazioni specifiche.

In linea generale importi fino a € 70 possono essere erogati al 100% direttamente dalla Dirigente Scolastica con motivato provvedimento.

I contributi del Fondo di Solidarietà che superano i € 70 verranno erogati in base al reddito ISEE:

FINO A € 5.000:	fino al 70%
DA € 5.001 A € 10.000:	fino al 60%
DA €10.001 A € 15.000:	fino al 50%
DA €15.001 A € 25.000:	fino al 40%

La Dirigente Scolastica potrà prevedere, in casi particolari e motivati, un contributo fino al 100%.

Art. 8 - Commissione

Viene istituita una Commissione che avrà il compito di:

- a) valutare le richieste pervenute;
- b) predisporre la relativa graduatoria di concessione del contributo.

Tale Commissione è formata da: Dirigente Scolastica o suo/a delegato/a; DSGA o suo/a delegato/a; Presidente del Consiglio di Istituto; 2 docenti (di ordini di scuola diversi) componenti il Consiglio di Istituto.

Art.9 - Graduatoria

La graduatoria è predisposta dalla Dirigente Scolastica sulla base dell'istruttoria della commissione di cui al punto precedente. Fra più richiedenti è data sempre precedenza a coloro che si trovano nella situazione reddituale più sfavorevole. In caso di insufficienza di fondi rispetto alle richieste, verranno erogati i benefici agli alunni e alle alunne che si trovano nella situazione reddituale più sfavorevole.

In caso di parità di situazioni, verranno erogati i benefici agli alunni e alle alunne che non ne abbiano ancora goduto o, in subordine, che ne abbiano goduto in un minor numero di occasioni o, ancora, agli alunni di maggiore età.

Art.10 - Concessione dei contributi

I contributi sono concessi dalla Dirigente Scolastica, previa analisi dell'istruttoria delle domande pervenute entro i termini e con decisione messa a verbale. I contributi non sono mai erogati sotto forma di danaro contante ma sempre e soltanto sotto forma di abbattimento del costo (vedasi art. 3) a carico degli alunni e delle alunne beneficiari.

Art. 11 - Deroghe

Alla Dirigente Scolastica è consentito derogare alle limitazioni sopra indicate relative al merito ed all'importo da corrispondere (ma non alla situazione di bisogno) in casi in cui ritenga di farlo per la delicatezza della situazione e per la eccezionalità delle condizioni ricorrenti. Di tale situazione va data puntuale informazione al Consiglio di Istituto.

Art. 12 – Modifica del Regolamento per il Contributo Volontario

Il presente Regolamento modifica e integra il Regolamento per il Contributo Volontario di cui alla Delibera n. 4/22_23 del Consiglio d'Istituto del 28 dicembre 2022 all'art. 5, che risulta così formulato:

ART. 5 - Il contributo volontario può essere utilizzato per i seguenti scopi principali:

- a) ampliamento dell'offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (ad es. cineforum, iniziative musicali, esperti esterni, biblioteca di classe, potenziamento linguistico, fotocopie per approfondimenti e verifiche, materiale di facile consumo ecc.).
- b) Innovazione tecnologica, acquisto di attrezzature informatiche in genere (ad es. PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software...).
- c) Edilizia scolastica: piccoli interventi di manutenzione difficilmente richiedibili all'Ente locale.
- d) Fondo di solidarietà per sostenere spese per facilitare la partecipazione degli alunni e delle alunne le cui famiglie si trovano in situazione di bisogno o di disagio alle attività scolastiche per le quali è prevista contribuzione a proprio carico.



Domanda di accesso al Fondo di Solidarietà

Il/La sottoscritto/a Cognome e nome _____

Nato/a a _____ Prov. _il_ / _ / _

Residente in _____

Prov. _____ C.A.P. _____ Via _____ n. _____

Tel. _____ / _____ e-mail _____ In qualità di

Classe _____ Sezione _____ |__| Genitore |__| Insegnante

Plesso _____

Chiede l'accesso al Fondo di Solidarietà

Spesa prevista

Attività prevista

Importo richiesto

Firma

A tal fine allega:

|__| Certificazione ISEE

|__| Autocertificazione fascia reddituale di cui al punto 7)

|__| Relazione (se il richiedente è Docente)

Data _____

Firma _____

N.B: è necessario che entrambi i genitori appongano la firma. In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

FIRMA _____